



COMUNE DI BRUSIMPIANO

PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n.5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126

Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479 –

e-mail: poliziale@comune.brusimpiano.va.it

Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

n. 547 RP.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 15-10-18 AL 14-11-18

ORDINANZA N. 20 DEL 09/10/2018.

OGGETTO: TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E PIANTE IN PROSSIMITA' DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 e s.s.m.m.i.i.;
- La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
- L'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- L'art. 211 del D. Lgs. 285/1992;
- L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

VISTO CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per *sede stradale* si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di

transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che a seguito dei cambiamenti climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, ad avere violenti temporali annessi a forti venti;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1) Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

– al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;

-alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali consorziali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;

– al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;

2) Nell' eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e, sul sito Istituzionale dell'Ente.

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:

– con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada;

– con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

– con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

COMUNICA

Che, ai sensi degli artt. 4 – 5 – 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Polizia Locale;

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano (*D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013*) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

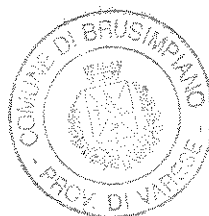
DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia territoriali di competenza, e alla massima diffusione sul territorio comunale.

Che con l'adozione della presente vengano considerate abrogate tutte le ordinanze precedentemente adottate sull'argomento in questione (taglio siepi, rami, alberi ecc. prospicienti il suolo pubblico).

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di far rispettare la presente ordinanza.



IL SINDACO
Fabio ZUCCONELLI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Fabio Zucconelli", written over the printed name.